

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N°96
SUL RENDICONTO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**

All'Associazione
Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d'esercizio dell'Associazione - Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 2 gennaio 1997, n°2, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa (di seguito "il rendiconto d'esercizio").

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto d'esercizio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa

Per una migliore comprensione del rendiconto, richiamiamo l'attenzione sui seguenti aspetti - con riferimento ai quali il nostro giudizio non contiene rilievi - più analiticamente descritti dal Segretario dell'Associazione nel documento contabile:

- i. La nota integrativa, al paragrafo Fondi rischi e oneri, fornisce l'informativa sulla correzione di errori contabili di esercizi precedenti, effettuata ai sensi del principio contabile OIC 29;
- ii. La nota integrativa, al paragrafo Fondi rischi e oneri, descrive gli effetti della conclusione del contenzioso con la Commissione Trasparenza degli Statuti per l'irregolarità nella presentazione del rendiconto al 31.12.2018.

Auditors Associati Srl

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, stante il fatto che l'Associazione Partidu Sardu – Partito Sardo d'Azione - nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 - non era obbligata alla revisione legale disciplinata dalle norme del Codice Civile.

Responsabilità del Segretario per il rendiconto d'esercizio

Il Segretario dell'Associazione è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ed in particolare all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997 n.2 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Segretario è responsabile per la valutazione della capacità dell'Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Segretario utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare

- un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Associazione;
 - abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Segretario, inclusa la relativa informativa;
 - siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Segretario del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di rendiconto, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Associazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;
 - abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Cagliari, 10 giugno 2022

AUDITORS ASSOCIATI SRL



Paolo Tamponi
Revisore Legale